

STATUTO SOCIALE

30 maggio 2018



STATUTO SOCIALE

(Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 30 maggio 2018)

TITOLO I

DISCIPLINA - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

(Disciplina)

1. La Cooperativa è un consorzio di garanzia collettiva dei fidi (confidi).
2. La Cooperativa è disciplinata dalle norme sui confidi e, in quanto compatibili, dalle disposizioni sulle cooperative regolate anche dalla normativa sulle società per azioni.
3. La Cooperativa prosegue l'attività svolta da Cooperativa Artigiana di Garanzia della Provincia di Trento - Società cooperativa - CONFIDI e da Confidimpresa Trentino società cooperativa in forma abbreviata Confidimpresa s.c.

Articolo 2

(Denominazione, sede e durata)

1. La denominazione della Cooperativa è "Confidi Trentino Imprese - Società cooperativa" e in forma abbreviata "CTI s.c.".
2. La sede principale della Cooperativa, corrispondente alla sua sede sociale, è in Trento, ove si trova anche la sua direzione generale. Con delibera del consiglio di amministrazione la Cooperativa può istituire in Italia sedi secondarie, succursali e uffici.
3. La durata della Cooperativa è fissata sino al 31 dicembre 2040.

TITOLO II

SCOPI - OGGETTO SOCIALE

Articolo 3

(Scopi)

1. La Cooperativa si prefigge di promuovere e sviluppare la cooperazione tra gli imprenditori e i professionisti operanti in Italia, assistendoli nei loro rapporti con esercenti attività bancaria, finanziaria e assicurativa.
2. La Cooperativa non può distribuire in alcun modo utili tra i propri soci.

Articolo 4
(Oggetto sociale)

1. Per raggiungere i suddetti scopi la Cooperativa esercita in via prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e, in via residuale, l'attività di concessione di finanziamenti nelle forme e nei limiti previsti dalle disposizioni di vigilanza per i confidi.
2. La Cooperativa può esercitare tutte le attività connesse e strumentali consentite dalle disposizioni di vigilanza per i confidi.
3. L'attività di garanzia collettiva dei fidi è svolta soltanto nei confronti dei soci cooperatori. Tuttavia, la garanzia collettiva dei fidi già concessa a un socio cooperatore può essere trasferita ai suoi aventi causa o ai suoi eredi. L'attività di concessione di finanziamenti può essere svolta anche nei confronti dei terzi.
4. Le attività di cui al comma secondo possono essere svolte anche nei confronti di soggetti diversi dai soci cooperatori, a condizione che le attività rivolte a questi soggetti rimangano funzionali allo sviluppo delle attività di cui al comma primo.
5. La Cooperativa può gestire fondi pubblici e/o provvidenze pubbliche comunque costituiti, se la relativa attività è svolta prevalentemente nei confronti dei soci cooperatori.
6. La Cooperativa può assumere partecipazioni nei limiti consentiti dalla disciplina di vigilanza per i confidi.
7. La Cooperativa rispetta la parità di trattamento nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, i quali possono essere disciplinati da appositi regolamenti approvati dall'assemblea dei soci.

TITOLO III
SOCI

Articolo 5
(Soci cooperatori)

1. Possono essere soci cooperatori coloro che:
 - a) esercitano, in qualsiasi forma, imprese industriali, commerciali, turistiche, di servizi, artigiane o agricole, ovvero attività libero-professionali;
 - b) siano qualificabili come piccole o medie imprese ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.
2. Possono essere soci cooperatori anche coloro che esercitano imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dall'Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea degli investimenti a favore delle piccole e medie imprese, a condizione che essi non rappresentino complessivamente più di un sesto dei soci cooperatori.

Articolo 6

(Soci finanziatori e sostenitori non soci)

1. Possono essere soci finanziatori coloro che intendano sottoscrivere o comunque possedere azioni di finanziamento.
2. Gli imprenditori che non possono essere soci cooperatori, assieme agli enti pubblici e privati non intenzionati ad essere soci finanziatori, possono sostenere la Cooperativa attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni e i loro rappresentanti possono far parte del consiglio di amministrazione della Cooperativa.

Articolo 7

(Comunicazioni alla Cooperativa)

1. Qualsiasi comunicazione alla Cooperativa è effettuata dai soci e dai sostenitori non soci mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.
2. I soci e i sostenitori non soci, se non sono persone fisiche, devono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli nei rapporti con la Cooperativa; qualsiasi modificazione a detta designazione non è opponibile alla Cooperativa, finché non sia stata a questa formalmente comunicata.
3. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio e l'indirizzo di posta elettronica dei soci e dei sostenitori non soci è quello da loro obbligatoriamente comunicato alla Cooperativa. Ogni variazione dei predetti recapiti ha effetto dopo dieci giorni dalla ricezione della relativa comunicazione effettuata dall'interessato alla Cooperativa.
4. Il socio cooperatore, se perde i requisiti per essere tale, deve darne immediata comunicazione alla Cooperativa. I rapporti mutualistici in essere al momento della ricezione della predetta comunicazione, se instaurati a tempo indeterminato, devono dal predetto momento essere rinegoziati o, se del caso, terminati, mentre, se instaurati a tempo determinato, continuano immutati fino alla loro scadenza contrattuale, salvo esclusione del socio interessato.

Articolo 8

(Impedimenti all'acquisto della qualità di socio)

1. Non possono essere soci della Cooperativa i soggetti che:
 - a) siano stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti non esdebitati;
 - b) siano stati condannati ad una pena comportante l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - c) siano, a giudizio del consiglio di amministrazione, inadempienti verso la Cooperativa o abbiano costretto quest'ultima ad atti giudiziari per l'adempimento di obbligazioni da essi assunte nei suoi confronti.

2. L'impedimento di cui al comma precedente, lettera a), non vale per i beneficiari di fondi pubblici e/o di provvidenze pubbliche.

Articolo 9
(Procedura di ammissione)

1. Chi intende diventare socio deve presentare, se del caso elettronicamente, una domanda contenente le informazioni e le dichiarazioni richiestegli dalla Cooperativa.

2. Il consiglio di amministrazione delibera sulla domanda di ammissione entro sessanta giorni dal suo ricevimento, comunicando senza indugio la relativa deliberazione. In caso di accoglimento, il consiglio, verificata l'integrale liberazione del conferimento al momento della sottoscrizione delle azioni e il pagamento integrale dell'eventuale tassa di ammissione e del sovrapprezzo stabilito dall'assemblea dei soci, provvede senza indugio alla relativa iscrizione nel libro dei soci, dandone poi comunicazione al socio interessato. La qualità di socio si acquista a far data dalla predetta iscrizione.

3. Il rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato. L'aspirante socio, la cui domanda sia stata rigettata, con istanza inviata alla Cooperativa entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione del rigetto, può ricorrere all'assemblea dei soci, la quale si pronuncia definitivamente in occasione della successiva convocazione.

Articolo 10
(Recesso)

1. Ha diritto di recedere il socio che non ha concorso alle deliberazioni assembleari riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Cooperativa;

b) la trasformazione della Cooperativa;

c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

g) la soppressione dell'articolo 46, comma secondo;

h) decisioni da cui derivi un'altra causa inderogabile di recesso.

2. Ha altresì diritto di recedere sia il socio che da almeno un anno non abbia alcuno scambio mutualistico avente a oggetto una o più delle attività di cui all'articolo 4, sia il socio che sia privo dei requisiti di cui all'articolo 5, sia il socio che si trovi in una delle situazioni di cui alle lettere a) e/o b) dell'articolo 8, comma primo.

3. Non ha diritto di recedere il socio che non ha concorso alle deliberazioni assembleari riguardanti:

a) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni;

b) la proroga del termine della Cooperativa.

4. Il diritto di recesso è esercitato mediante comunicazione spedita alla Cooperativa entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione che lo legittima. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il consiglio di amministrazione delibera sulla dichiarazione di recesso del socio entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio interessato, il quale può proporre opposizione innanzi all'arbitro di cui all'articolo 46 entro sessanta giorni dal ricevimento di quest'ultima comunicazione.

5. Il recesso del socio cooperatore ha effetto, rispetto al rapporto sociale e ai rapporti mutualistici, dall'invio della comunicazione al socio della deliberazione con la quale si accoglie la dichiarazione di recesso. Il recesso del socio cooperatore determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. Il recesso del socio finanziatore ha effetto dall'invio della comunicazione di recesso alla Cooperativa.

6. Solo per il socio finanziatore il recesso può essere parziale.

Articolo 11 **(Esclusione)**

1. Il consiglio di amministrazione, previa intimazione all'interessato, può deliberare l'esclusione del socio, se costui:

a) si trova in una delle situazioni di cui alle lettere a) e b) all'articolo 8, comma primo;

b) si è reso gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla legge e/o dalla normativa della Cooperativa conosciuta o conoscibile dall'inadempiente;

c) ha costretto la Cooperativa a ricorrere all'autorità giudiziaria o arbitrale per l'adempimento delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con essa;

d) si è reso responsabile di atti dannosi o contrari all'interesse o al prestigio della Cooperativa;

e) ha perso i requisiti di cui all'articolo 5;

f) si è reso gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni per le quali la Cooperativa ha rilasciato una o più garanzie.

2. L'esclusione ha effetto dall'invio della comunicazione al socio della motivata deliberazione con la quale lo si esclude. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi all'arbitro di cui all'articolo

46 nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione.

3. L'esclusione determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

4. La quota di liquidazione spettante al socio escluso, regolata dall'articolo 15, è al netto delle perdite da esposizioni e/o dei danni cagionati da tale socio alla Cooperativa.

Articolo 12 **(Morte ed estinzione)**

1. In caso di morte o di estinzione del socio cooperatore, i suoi aventi causa possono chiedere il rimborso delle azioni del socio defunto o estinto, ovvero il subentro nella partecipazione sociale dello stesso; in quest'ultimo caso, se necessario, occorre rispettare l'articolo 9 e indicare l'interessato a subentrare tra gli aventi causa.

2. In caso di morte o di estinzione del socio finanziatore, ai soggetti indicati dai suoi aventi causa sono trasferite le azioni del socio defunto o estinto, se graditi alla Cooperativa; per i soggetti non graditi la Cooperativa si impegna a far acquistare le relative azioni da soggetti graditi dalla Cooperativa.

TITOLO IV **PARTECIPAZIONI SOCIALI**

Articolo 13 **(Azioni)**

1. Il valore nominale unitario dell'azione è pari a euro 25,82.

2. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o ad altro vincolo senza la preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione. Il pegno e ogni altro vincolo producono effetto nei confronti della Cooperativa dal momento in cui sono annotati nel libro dei soci. Il diritto di voto in assemblea rimane al proprietario delle azioni date in pegno o soggette a usufrutto.

3. Le azioni sono indivisibili e non sono consentite cointestazioni delle stesse, salva l'ipotesi di cui all'articolo 12, comma secondo.

4. La Cooperativa non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni.

Articolo 14 **(Circolazione delle azioni)**

1. La Cooperativa non emette titoli azionari e la qualità di socio risulta dall'iscrizione nel libro dei soci.

2. In caso di cessioni di azioni fra soci, le parti

contraenti, entro trenta giorni dalla cessione, comunicano alla Cooperativa il trasferimento effettuato e chiedono il relativo aggiornamento nel libro dei soci.

3. Le azioni non possono essere cedute a non soci, con effetto verso la Cooperativa, se la cessione non è autorizzata dal consiglio di amministrazione. Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione, il quale trasmette la propria decisione entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per diventare socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio può proporre opposizione innanzi all'arbitro di cui all'articolo 46, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di diniego al trasferimento delle azioni di finanziamento, la Cooperativa si impegna a far acquistare le relative azioni dell'alienante da un soggetto gradito dalla Cooperativa.

4. In caso di cessione di azioni di cooperazione a non soci o al socio finanziatore che non è ancora cooperatore si applica l'articolo 9, in quanto compatibile.

5. La Cooperativa non può acquistare azioni proprie.

Articolo 15

(Rimborso della partecipazione sociale)

1. In caso di morte, estinzione, recesso o esclusione del socio, il rimborso delle azioni avviene al valore nominale delle azioni, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale sociale.

2. Il pagamento di cui al comma primo deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto e il relativo importo è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero. In caso di recesso del socio finanziatore la relativa quota di liquidazione è esigibile nel rispetto dell'articolo 2437-*quater* del codice civile, in quanto compatibile. Le somme non riscosse entro un quinquennio dal giorno in cui sono disponibili su tale conto sono definitivamente destinate a riserva legale.

3. La Cooperativa, invece di rimborsare e conseguentemente annullare le azioni, può farle acquistare da soci o, nel rispetto dell'articolo 9, da non soci.

4. Fermo restando quanto previsto dalla normativa di vigilanza in materia di riduzione, rimborso o riacquisto dei fondi propri, il rimborso delle azioni in caso di morte, estinzione, recesso o esclusione del socio può essere limitato o rinviato, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, con deliberazione del consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, tenendo conto sia della

situazione finanziaria, di liquidità e di solvibilità della Cooperativa, sia dell'importo del capitale primario di classe 1, del capitale di classe 1 e del capitale totale in rapporto ai requisiti patrimoniali di primo e di secondo pilastro richiesti alla Cooperativa ai sensi della disciplina prudenziale ad essa applicabile.

5. La Cooperativa può compensare qualsiasi proprio debito, tra cui quello di cui al comma primo, con i debiti dei soci verso la Cooperativa, anche se i debiti oggetto di compensazione non sono liquidi ed esigibili.

TITOLO V
ORGANI SOCIALI
CAPO I
ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 16
(Tipologie di assemblee)

1. L'assemblea può essere generale o separata.
2. L'assemblea generale può essere ordinaria o straordinaria.
3. La Cooperativa disciplina le assemblee separate con un regolamento approvato dall'assemblea straordinaria, se è obbligata a convocarle.

Articolo 17
(Convocazione)

1. L'assemblea generale, eventualmente preceduta da una o più assemblee separate, è convocata dal consiglio di amministrazione mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del luogo (o dei luoghi), del giorno (o dei giorni) e dell'ora (o delle ore) dell'adunanza (o delle adunanze) in prima e in seconda convocazione, pubblicato, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione dell'assemblea, su *l'Adige* o *il Trentino* e sul sito internet della Cooperativa. Se l'assemblea generale è preceduta da una o più assemblee separate, questo termine decorre dalla data della prima assemblea separata.
2. Il consiglio di amministrazione, nell'avviso di convocazione, ha facoltà di prevedere sia che i soci possano votare per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione, sia che i soci possano partecipare all'assemblea anche mediante collegamenti a distanza che garantiscano l'identificazione dei soggetti legittimati a votare.
3. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del progetto di bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale se la Cooperativa è tenuta a redigere il bilancio consolidato

o lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Cooperativa.

4. Il consiglio di amministrazione deve convocare senza ritardo l'assemblea generale, eventualmente preceduta da una o più assemblee separate, quando ne è fatta domanda da tanti soci il cui numero è pari ad almeno un decimo dei soci aventi il diritto di voto alla data di presentazione della domanda stessa. Questa domanda deve contenere gli argomenti da trattare che siano diversi da quelli per cui la legge impone un previo progetto, proposta o relazione degli amministratori. Le firme dei presentatori della domanda sono raccolte nel rispetto della disciplina regolamentare approvata dall'assemblea dei soci.

5. Sugli stessi argomenti sui quali può essere richiesta la convocazione dell'assemblea ai sensi del comma precedente, i soci, il cui numero è pari ad almeno un decimo dei soci aventi il diritto di voto alla data della presentazione della relativa domanda, possono, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno.

Articolo 18 **(Competenze)**

1. L'assemblea ordinaria:

- a) delibera sul progetto del bilancio di esercizio e sulla destinazione degli utili e delle riserve;
- b) nomina e revoca gli amministratori, i sindaci effettivi e supplenti, il presidente del collegio sindacale e, se del caso, su proposta motivata del collegio sindacale, il revisore legale dei conti;
- c) determina il compenso degli amministratori, dei sindaci e, se del caso, del revisore legale dei conti;
- d) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore legale dei conti;
- e) determina, su proposta degli amministratori, il sovrapprezzo;
- f) delibera sull'ammissione di nuovi soci, ai sensi dell'articolo 9, comma terzo;
- g) approva uno o più regolamenti assembleari;
- h) delibera su ogni altra materia attribuita dallo statuto e dalla normativa vigente alla propria competenza.

2. L'assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- b) delibera sull'emissione straordinaria di nuove azioni di cooperazione e sull'emissione delle azioni di finanziamento;
- c) delibera sullo scioglimento e sullo stato di liquidazione della Cooperativa;
- d) nomina e revoca i liquidatori, determinando i relativi poteri e il compenso;
- e) delibera su ogni altra materia attribuita dallo statuto

e dalla normativa vigente alla propria competenza.

Articolo 19
(Intervento e voto)

1. Possono intervenire in assemblea ed esercitarvi il diritto di voto solo coloro che alla data dell'assemblea risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.
2. Se preceduta da una o più assemblee separate, tra i soci legittimati a partecipare a queste possono intervenire e hanno diritto di voto all'assemblea generale i soli soci delegati, o i loro supplenti, eletti nelle rispettive assemblee separate.
3. Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle sue azioni.
4. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, o, se imprenditore individuale, anche dal coniuge, da un parente entro il terzo grado o da un affine entro il secondo grado che collaborano nella sua impresa. Al socio presente in assemblea non possono essere conferite più di una delega di voto nell'assemblea ordinaria e più di tre deleghe di voto nell'assemblea straordinaria e comunque ciascuna persona fisica non può esercitare più due voti nell'assemblea ordinaria o più di quattro voti nell'assemblea straordinaria, cui possono aggiungersi solo quelli esercitabili come rappresentante legale di altri soci.
5. Oltre ai soci intervenuti, possono prendere la parola in assemblea sia gli amministratori, i sindaci e il revisore legale dei conti, per quanto di loro competenza, sia il revisore cooperativo, nei casi previsti dalla legge.
6. Possono altresì intervenire e prendere la parola in assemblea, solo su invito del presidente dell'assemblea, i soggetti la cui presenza è ritenuta utile dal consiglio di amministrazione o dal presidente dell'assemblea.

Articolo 20
(Presidenza)

1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione.
2. In caso di assenza o impedimento di tale presidente, ne adempiono le funzioni una delle persone indicate nell'ordine seguente:
 - a) il suo sostituto ai sensi dell'articolo 24, comma secondo;
 - b) un consigliere a ciò delegato dal consiglio di amministrazione;
 - c) il nominato dall'assemblea presieduta per tale incombenza dalla persona che è da più tempo nella compagine sociale della Cooperativa.
3. L'assemblea, su proposta del suo presidente, nomina il segretario, se diverso dal notaio nominato da tale presidente, e un numero di scrutatori considerato congruo

rispetto al numero dei soci presenti.

4. Il presidente dell'assemblea ha pieni poteri nella direzione dell'assemblea.

Articolo 21
(Quorum costitutivi)

1. In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita in sede ordinaria con l'intervento di almeno il venti per cento dei soci con diritto di voto e, in sede straordinaria, con l'intervento di almeno il cinquanta per cento dei soci con diritto di voto.

2. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita in sede ordinaria qualunque sia il numero dei presenti e, in sede straordinaria, con l'intervento di almeno il cinque per cento dei soci con diritto di voto.

Articolo 22
(Proroga dell'assemblea)

1. Se la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisce in una sola seduta, l'assemblea può essere prorogata dal suo presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso. Nella sua successiva seduta l'assemblea si costituisce e delibera con gli stessi quozienti previsti per l'assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

Articolo 23
(Quorum deliberativi)

1. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi.

2. L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti espressi e a maggioranza assoluta di voti espressi in caso di nomina dei liquidatori.

3. La nomina alle cariche sociali avviene in conformità con la disciplina regolamentare approvata dall'assemblea.

4. Le votazioni assembleari hanno luogo in modo palese secondo le modalità indicate nella disciplina regolamentare approvata dall'assemblea. Nel calcolo dei quorum deliberativi si computano le astensioni diverse da quelle dei soci in conflitto di interessi.

5. Le deliberazioni assembleari devono risultare da appositi verbali sottoscritti dal presidente e dal segretario. Questi verbali sono trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci e gli estratti del medesimo, dichiarati conformi dal presidente, fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni assembleari.

CAPO II
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 24
(Composizione e durata)

1. La Cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da undici consiglieri, di cui sono scelti cinque fra le persone indicate dai soci cooperatori esercenti imprese artigiane, tre fra le persone indicate dai soci cooperatori esercenti imprese non artigiane, uno fra le persone indicate dai soci finanziatori, uno corrispondente a quello designato dalla Provincia autonoma di Trento e uno corrispondente a quello designato dall'Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento. Almeno la maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori in forma societaria, selezionandoli all'interno delle loro rispettive compagini sociali. Il consiglio è composto da meno di undici consiglieri, se i soci finanziatori, l'Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento e/o la Provincia autonoma di Trento non designano il consigliere a loro spettante.

2. Il consiglio elegge tra i propri membri il presidente e uno o più vicepresidenti del consiglio, di cui uno vicario. Il presidente, se assente o impedito, è sostituito dal vicepresidente vicario e, se assente o impedito anche quest'ultimo, dal vicepresidente più anziano nella carica; a parità di anzianità prevale il criterio dell'età; se sono assenti o impediti tutti i vicepresidenti, le funzioni sono assolte dal consigliere più anziano d'età, a meno che il consiglio di amministrazione le attribuisca ad un altro consigliere.

3. Il consiglio nomina un segretario del consiglio; il segretario, in caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal consigliere più anziano nella carica e, in caso di parità, da quello più anziano d'età, escluso il presidente.

4. Non possono essere nominati consiglieri e, se nominati, decadono:

a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti o coloro che siano stati condannati ad una pena comportante l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) coloro che siano privi dei requisiti richiesti dalla disciplina sui confidi;

c) i coniugi, i conviventi, i parenti e gli affini fino al secondo grado incluso, sia degli altri amministratori, sia dei sindaci, sia dei dipendenti, sia di chi svolge la revisione legale dei conti della Cooperativa;

d) i dipendenti della Cooperativa o di sue controllate;

e) i consiglieri uscenti della Cooperativa che ricoprono tale carica da tre mandati consecutivi, se diversi da quelli

designati dalla Provincia autonoma di Trento;

f) coloro che siano amministratori di altri confidi;

e) coloro che siano consiglieri regionali o provinciali, presidenti o vicepresidenti di Regione o di Provincia, componenti di giunta regionale o provinciale, presidenti, vicepresidenti, segretari o coordinatori di partito o di movimento politico a livello nazionale, regionale o provinciale, membri del Parlamento, nazionale o europeo, o del Governo italiano, o della Commissione europea.

5. In caso di scadenza dell'intero consiglio, i singoli consiglieri sono eletti mediante una o più liste di candidati predisposte e presentate nel rispetto della disciplina regolamentare approvata dall'assemblea dei soci.

6. I consiglieri durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del progetto di bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Articolo 25

(Sostituzione degli amministratori)

1. Se vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli, tenuto conto dei requisiti anche statutari posseduti dagli amministratori da sostituire, con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale provvede a confermarli o a sostituirli. L'amministratore nominato dalla Provincia autonoma di Trento può essere sostituito solo dalla stessa Provincia. Se l'amministratore da sostituire è stato designato dall'Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento o dai soci finanziatori, il consiglio li sostituisce tenendo conto, rispettivamente, della designazione dall'Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento o dai soci finanziatori, se tale designazione perviene entro il termine fissato dal consiglio.

2. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione dei mancanti.

3. Se vengono meno tutti gli amministratori non per loro scadenza, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio è convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

4. I sostituti nominati ai sensi dei tre commi precedenti scadono nel termine che sarebbe stato dei sostituiti.

Articolo 26

(Presidente)

1. Il presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il suo sostituto ai sensi dell'articolo 24, comma secondo:

- a) promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario della Cooperativa;
 - b) garantisce l'efficacia del dibattito all'interno del consiglio;
 - c) si pone come interlocutore del collegio sindacale e degli eventuali comitati interni al consiglio;
 - d) garantisce l'efficacia dei flussi informativi interni al consiglio e tra gli organi sociali.
2. Il presidente può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del comitato esecutivo, se istituito.
 3. Il presidente, in caso di urgenza, può assumere, su proposta vincolante del direttore generale, le decisioni di competenza del consiglio o del comitato esecutivo, portandole poi a conoscenza dei rispettivi organi competenti in occasione della loro prima adunanza.

Articolo 27 **(Convocazione)**

1. Il consiglio è convocato dal proprio presidente o dal suo sostituto. Chi convoca il consiglio deve fornire a tutti i consiglieri adeguata informazione sulle materie da trattare indicate nell'avviso di convocazione e decide chi invitare oltre ai consiglieri e ai sindaci effettivi. I partecipanti al consiglio sono tenuti a tenere riservate le notizie conosciute in consiglio.
2. Il presidente o il suo sostituto deve convocare senza indugio il consiglio, se ne è fatta richiesta scritta da almeno tre consiglieri o dal collegio sindacale con l'indicazione degli argomenti da trattare.
3. La convocazione è effettuata mediante avviso da inviare, con qualsiasi mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, almeno il giorno prima della data fissata per la riunione, al recapito indicato da chi è invitato a partecipare.

Articolo 28 **(Riunioni e deliberazioni)**

1. Il consiglio si riunisce normalmente presso la sede sociale e può essere convocato in Italia.
2. Le riunioni del consiglio possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che ogni partecipante possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti e atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e il segretario del consiglio.
3. Il consiglio non può deliberare se non è presente almeno

la metà dei consiglieri in carica.

4. I partecipanti al consiglio devono dare notizia al consiglio e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

5. Le deliberazioni del consiglio sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti espressi in modo palese e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede il consiglio. Se il consiglio decide di delegare proprie competenze al comitato esecutivo o a singoli consiglieri, la relativa deliberazione è presa con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti espressi in modo palese.

6. Delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio deve essere redatto verbale che, trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, deve essere firmato da chi ha presieduto la riunione e dal relativo segretario. Gli estratti di questo libro, dichiarati conformi dal presidente del consiglio, fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni consiliari.

Art. 29

(Competenze del consiglio)

1. Il consiglio è l'organo con funzione di supervisione strategica e con funzione di gestione.

2. Il consiglio:

a) definisce e approva il modello di business, gli indirizzi generali, gli obiettivi di rischio, le politiche di governo dei rischi, nonché le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni; ne verifica periodicamente la corretta attuazione e coerenza con l'evoluzione dell'impresa sociale, al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo;

b) definisce e approva le politiche di distribuzione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti;

c) approva la struttura organizzativa della Cooperativa e l'attribuzione dei relativi compiti e responsabilità, assicurando almeno annualmente che tale struttura rimanga conforme con i principi di corretta amministrazione e risulti coerente con l'attività svolta e il modello di business;

d) approva i processi relativi alla gestione dei rischi, alla rete distributiva e all'erogazione del credito e all'approvazione di nuovi prodotti e servizi o l'inserimento in nuovi mercati, nonché le relative procedure e modalità di rilevazione e controllo, verificandone periodicamente l'adeguatezza;

e) approva la politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali;

f) assicura che l'assetto delle funzioni aziendali di controllo sia adeguato e corretto e che tali funzioni abbiano adeguate risorse;

g) adotta e riesamina annualmente la politica di

remunerazione, verificandone la corretta attuazione e assicurandone un'adeguata documentazione e accessibilità all'interno della struttura aziendale;

h) verifica che il sistema dei flussi informativi adottato sia adeguato, completo e tempestivo;

i) approva annualmente il programma di attività delle funzioni aziendali di controllo, esaminando poi le relazioni predisposte da queste funzioni;

j) definisce e approva le linee generali del processo ICAAP, ne assicura l'adeguamento tempestivo e promuove l'utilizzo delle risultanze dell'ICAAP nelle scelte aziendali;

k) approva il piano strategico e il bilancio preventivo della Cooperativa;

l) predispone il progetto di bilancio di esercizio da presentare all'assemblea e approva, se richiesto, il bilancio consolidato;

m) delibera in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, in materia di rimborso delle partecipazioni sociali e in materia di rapporti mutualistici coi soci;

n) delibera sull'emissione ordinaria di nuove azioni di cooperazione;

o) può approvare tutte le modificazioni statutarie che la legge consente di attribuire alla competenza del consiglio di amministrazione;

p) nomina e revoca i componenti dell'eventuale comitato esecutivo; uno di questi componenti corrisponde al consigliere designato dalla Provincia autonoma di Trento;

q) nomina e revoca i responsabili di tutte le funzioni aziendali la cui presenza è imposta dalla legge, previo parere del collegio sindacale relativamente ai responsabili delle funzioni aziendali di controllo;

r) nomina o fa nominare gli esponenti aziendali degli enti controllati dalla Cooperativa;

s) determina i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche, avendo sentito il collegio sindacale;

t) delibera in materia di assunzione, compensi, promozione, provvedimenti disciplinari e licenziamento dei dipendenti e dei collaboratori della Cooperativa;

u) istituisce, se del caso, comitati, anche temporanei, con funzioni consultive, istruttorie e/o propositive, i cui membri possono in tutto o in parte non essere componenti del consiglio;

v) approva i regolamenti che disciplinano la propria attività e le politiche aziendali;

w) delibera su ogni altra materia attribuita dallo statuto e dalla normativa vigente alla propria competenza.

Articolo 30 **(Deleghe gestorie)**

1. Il consiglio può delegare propri poteri delegabili al comitato esecutivo, a singoli consiglieri, al direttore generale, al vicedirettore generale, a eventuali altri

direttori e ai dipendenti e ai collaboratori della Cooperativa investiti di particolari funzioni.

2. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe deve essere data notizia, con le modalità fissate dal consiglio di amministrazione, al comitato esecutivo eventualmente presente e allo stesso consiglio, nella loro prima adunanza successiva, secondo le rispettive competenze.

3. Il comitato esecutivo deve riferire al consiglio e al collegio sindacale almeno ogni sei mesi sul generale andamento della gestione, ivi compreso l'andamento dei rischi, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo.

4. La Cooperativa può affidare poteri deliberativi a banche o altri intermediari, a condizione che la loro valutazione sia basata su procedure appositamente formalizzate e/o automatizzate concordate con la Cooperativa e che tale delega e la relativa attività delegata sia conforme con la disciplina di vigilanza per i confidi.

Articolo 31 **(Comitato esecutivo)**

1. Il consiglio può delegare proprie competenze al comitato esecutivo, composto da un presidente, da almeno un vicepresidente del consiglio e da altri consiglieri, di modo che il numero totale dei suoi componenti sia compreso tra tre e cinque. Il presidente del consiglio non può essere membro del comitato. Il consiglio, nel costituire il comitato esecutivo, ne nomina il presidente e uno o più vicepresidenti. Il comitato nomina poi il proprio segretario.

2. Il consiglio delibera le regole di funzionamento del comitato. Chi convoca il comitato deve fornire a tutti i consiglieri adeguata informazione sulle materie da trattare indicate nell'avviso di convocazione.

3. Il presidente o il suo sostituto deve convocare senza indugio il comitato, se ne è fatta richiesta scritta da almeno due suoi componenti o dal collegio sindacale con l'indicazione degli argomenti da trattare.

4. Al comitato si applicano gli articoli 27, comma terzo, e 28, in quanto compatibili.

Articolo 32 **(Rappresentanza della Cooperativa)**

1. Il presidente del consiglio o, se assente o impedito, il suo vicepresidente vicario hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in presenza di procedimenti giurisdizionali, amministrativi, arbitrali e di mediazione. Di fronte ai terzi la firma del vicepresidente vicario fa prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

2. Il consiglio, con proprio regolamento, può conferire la rappresentanza della Cooperativa, congiuntamente o

disgiuntamente, a propri componenti e a dipendenti e a collaboratori della Cooperativa, determinando i limiti della delega.

3. Il presidente del consiglio o, se assente o impedito, il suo vicepresidente vicario possono rilasciare procure per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

4. Il personale della Cooperativa al quale è stato conferito il potere di rappresentarla è responsabile dell'osservanza della legge e della normativa della Cooperativa.

CAPO III **DIREZIONE GENERALE**

Articolo 33 **(Composizione)**

1. La direzione generale è costituita dal direttore generale e da uno o più direttori nominati dal consiglio di amministrazione, di cui uno corrispondente al vicedirettore generale.

2. In caso di assenza o impedimento, il direttore generale è sostituito dal vicedirettore generale; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, provvede il direttore indicato dal consiglio, se presente.

3. Non può essere nominato componente della direzione generale il coniuge, un convivente, un parente o un affine entro il secondo grado del personale della Cooperativa.

4. Non può essere nominato componente della direzione generale chi sia privo dei requisiti richiesti dalla disciplina sui confidi.

Articolo 34 **(Competenze)**

1. Alla direzione generale è affidata l'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali.

2. Il direttore generale è il capo dei dipendenti e dei collaboratori della Cooperativa e ha potere di proposta al consiglio in materia di assunzione, promozione, provvedimenti disciplinari e licenziamento di tali soggetti. Il direttore generale non può proporre l'assunzione di persone che siano coniugi, conviventi, parenti o affini entro il secondo grado del personale della Cooperativa.

3. Il direttore generale:

a) persegue gli obiettivi gestionali;

b) sovrintende allo svolgimento delle operazioni e al funzionamento dei servizi secondo le indicazioni del consiglio di amministrazione, assicurando la conduzione unitaria della struttura aziendale e l'efficacia del sistema dei controlli interni;

c) ha potere di proposta al consiglio e al comitato esecutivo nelle attività di garanzia collettiva dei fidi e di

concessione di finanziamenti;

d) ha potere di avviare le azioni, anche giudiziarie, che appaiono più opportune per assicurare il recupero dei crediti della Cooperativa.

CAPO IV **COLLEGIO SINDACALE**

Articolo 35 **(Composizione)**

1. Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti.

2. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono:

a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti o coloro che siano stati condannati ad una pena comportante l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) coloro che siano privi dei requisiti richiesti dalla disciplina sui confidi;

c) i coniugi, i conviventi, i parenti e gli affini fino al quarto grado incluso, sia degli amministratori, sia dei dipendenti, vuoi della Cooperativa, vuoi degli enti controllati dalla Cooperativa.

3. In caso di scadenza dell'intero collegio, i nuovi sindaci sono eletti dall'assemblea mediante liste contenenti candidati sindaci effettivi e supplenti votabili solo in blocco. Il nuovo collegio è composto dalla lista più votata.

4. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa.

5. Il compenso deliberato dall'assemblea per i sindaci vale per tutta la durata del loro incarico.

Articolo 36 **(Durata dell'incarico e sostituzione dei sindaci)**

1. I sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

2. Se viene a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i supplenti in ordine di età. Se viene a mancare il presidente del collegio, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal sindaco effettivo più anziano. I sostituti restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale provvede a confermarli o a sostituirli. Se coi supplenti non si riesce ad integrare il collegio, deve essere convocata l'assemblea, affinché essa provveda all'integrazione del collegio. I sostituti scadono nel termine che sarebbe stato dei sostituiti.

Articolo 37
(Funzionamento del collegio)

1. Il collegio è convocato mediante avviso da inviare, con qualsiasi mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, almeno il giorno prima della data fissata per la riunione, al recapito indicato da ciascun sindaco effettivo. Il presidente del collegio deve fornire agli altri sindaci adeguata informazione sulle materie da trattare indicate nell'avviso di convocazione.

2. Le riunioni del collegio possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti e atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente del collegio.

3. Il collegio è regolarmente costituito con la maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza dei presenti.

4. Con il responsabile della revisione legale dei conti della Cooperativa il collegio sindacale si scambia informazioni e dati per l'espletamento dei rispettivi compiti.

5. I sindaci si avvalgono, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni aziendali di controllo e ricevono direttamente dai responsabili delle predette funzioni le relative relazioni.

6. I sindaci possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

7. I verbali delle riunioni del collegio sindacale illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse. I verbali e gli atti del collegio sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Articolo 38
(Competenze)

1. Il collegio è l'organo con funzione di controllo e, in particolare, vigila:

a) l'osservanza della legge e della normativa della Cooperativa, nonché il rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e amministrativo-contabile e il processo di informativa finanziaria della Cooperativa;

c) l'efficacia e l'adeguatezza del sistema di gestione e di controllo del rischio, di revisione interna e la funzionalità e l'adeguatezza del complessivo sistema dei controlli

interni della Cooperativa;

d) il processo di revisione legale dei conti e l'indipendenza del revisore legale dei conti della Cooperativa, con riguardo specialmente alla prestazione di servizi diversi dalla revisione legale.

e) ogni altro atto o fatto previsto dalla legge.

2. Il collegio è investito dei poteri previsti dalla legge, segnala al consiglio di amministrazione le carenze e irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e verifica nel tempo l'efficacia di queste ultime.

3. Il collegio comunica senza indugio alle autorità di vigilanza competenti gli atti e i fatti, rilevati nello svolgimento delle proprie funzioni, che è tenuto a comunicare, assieme a ogni altro dato o documento richiesto da tali autorità.

TITOLO VI

PATRIMONIO - RENDICONTAZIONE - REVISIONE LEGALE - UTILI

Articolo 39

(Patrimonio)

1. Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale variabile, il cui valore corrisponde alla somma dei valori nominali della azioni di cooperazione e di finanziamento;

b) dalla riserva legale;

c) dalla riserva costituita dalle somme concesse dalla Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'articolo 34-*quater* l.p. 13 dicembre 1999, n. 6 e successive modifiche;

d) da ogni altra riserva o fondo.

2. Le riserve non sono distribuibili tra i soci.

Articolo 40

(Bilancio d'esercizio)

1. L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

2. Nella relazione sulla gestione il consiglio di amministrazione illustra i criteri seguiti per perseguire lo scopo mutualistico e le ragioni delle determinazioni assunte circa l'ammissione dei nuovi soci.

3. Il collegio sindacale, nella sua relazione che accompagna il progetto di bilancio, riferisce sull'attività di vigilanza svolta, sui fatti censurabili eventualmente denunciati e sui criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

Articolo 41
(Revisione legale dei conti)

1. La revisione legale dei conti, se non è svolta dalla Federazione Trentina della Cooperazione Società cooperativa, è affidata ad altro soggetto legittimato a svolgere tale attività.

2. Chi svolge la revisione legale dei conti comunica senza indugio alle autorità di vigilanza competenti gli atti e i fatti, rilevati nello svolgimento del proprio incarico, che è tenuta a comunicare, assieme a ogni altro dato o documento richiesto da tali autorità.

Articolo 42
(Destinazione degli utili)

1. L'utile netto risultante dal bilancio di esercizio è interamente destinato alla riserva legale, salvo la quota di utili che l'assemblea decida di destinare a beneficenza.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 43
(Possibile raccolta di capitale di debito)

1. La Cooperativa può decidere di emettere obbligazioni e gli altri strumenti di raccolta del capitale di debito consentiti ai confidi. La remunerazione di tali strumenti non può mai comportare la distribuzione di utili tra i soci.

2. Ogni socio ha lo stesso diritto di opzione in caso di emissione degli strumenti di cui al comma primo. I soci esercenti il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto degli strumenti rimasti inoperti.

3. Gli strumenti non sottoscritti dai soci possono essere offerti ai non soci.

Articolo 44
(Scioglimento e liquidazione)

1. In caso di scioglimento della Cooperativa si applicano gli articoli 2484 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili. L'assemblea dei soci nomina uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci o i loro esponenti aziendali.

2. Una volta terminata la liquidazione del patrimonio sociale, dopo aver restituito alla Provincia autonoma di Trento ciò che residua della riserva di cui all'articolo 39, comma primo, lettera c), la Cooperativa riconosce a ciascun socio una quota di liquidazione della sua partecipazione non superiore all'importo indicato nell'articolo 15, comma

primo.

3. Il patrimonio sociale che rimane dopo le destinazioni di cui al comma precedente è devoluto al fondo di garanzia interconsortile regionale cui aderisce la Cooperativa e comunque in conformità con la disciplina sui confidi.

Articolo 45
(Disposizione transitoria)

1. In deroga all'articolo 24, comma primo, tra la data di efficacia della fusione per incorporazione di Confidimpresa Trentino società cooperativa in forma abbreviata Confidimpresa s.c. nella Cooperativa e la data di approvazione del progetto di bilancio relativo all'esercizio 2018, il consiglio di amministrazione della Cooperativa è composto dai seguenti quindici componenti: nove indicati dai soci presenti nella compagine sociale della Cooperativa prima della data di efficacia della predetta fusione, tre indicati dai soci cooperatori di Confidimpresa Trentino società cooperativa in forma abbreviata Confidimpresa s.c., uno indicato dai soci sovventori di quest'ultima società, uno designato dalla Provincia autonoma di Trento e uno designato dall'Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento.

Articolo 46
(Mediazione e arbitrato)

1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle deliberazioni assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la Cooperativa, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, sono oggetto di un tentativo di mediazione secondo le disposizioni del regolamento del Servizio di conciliazione della Camera di commercio di Trento che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare integralmente. Le parti si impegnano a ricorrere alla predetta mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale relativo alle controversie sopra indicate. Questo comma non si applica nelle controversie di cui agli articoli 10, comma quarto, 11, comma secondo, e 14, comma terzo.

2. Le controversie arbitrabili non risolte ai sensi del comma precedente sono decise da un arbitro unico, nominato dal presidente del Tribunale di Trento, preferibilmente tra gli esperti di diritto delle cooperative, il quale osserverà, anche relativamente alla determinazione del proprio compenso, il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, in quanto compatibile. La sede dell'arbitrato è Trento. L'arbitro unico deve depositare il lodo definitivo, presso la sede della Federazione Trentina della Cooperazione Società cooperativa, entro sei mesi dall'ultimo invio alle parti dell'accettazione della propria nomina.

3. Il presidente del Tribunale di Trento può nominare lo stesso arbitro nominato ai sensi del comma secondo per la risoluzione delle controversie insorte relativamente a uno o più scambi mutualistici attuativi dello scopo mutualistico della Cooperativa, se tali controversie siano sorte tra le medesime parti e risultino connesse, anche solo parzialmente, con le controversie di cui al comma secondo.